

Proc. Un. 1/22

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE XIV

in composizione monocratica

nella persona del Giudice delegato, dott. Fabio Miccio,

sulla richiesta di misure protettive avanzata dalla società nell'ambito della  
procedura unitaria di concordato preventivo n. 1-1/22 introdotta con domanda prenotativa in data  
18.7.22,

ha pronunciato il seguente

decreto

considerato che in data 18.7.22 si è svolta la prima udienza di comparizione per esaminare  
l'istanza di fallimento presentata nei confronti della

considerato che in pari data ha depositato domanda prenotativa di concordato  
preventivo o, in alternativa, di omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 44 del d. lgs. 12  
gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni (di seguito CCII),

ritenuto che detta domanda – in relazione alla quale il Tribunale ha concesso il termine ex art. 44  
del CCII - sia quindi assoggettata alle regole contenute nel codice della crisi, avuto riguardo in  
particolare al disposto dell'articolo 390, atteso che il procedimento unitario di concordato  
preventivo è stato introdotto con ricorso depositato nella vigenza del CCII,



considerato che parte ricorrente, accanto alla richiesta di concessione del termine ex art. 44 per depositare proposta e piano, ha altresì avanzato richiesta di misure protettive ex art. 54 co. 2 del CCII, primo e secondo periodo,

considerato che l'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, del CCII così recita: *“Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”*,

considerato che l'articolo 55, comma 3, del CCII dispone che *“Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure e' fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione”*,

osservato che l'art. 55 co. 3 non prevede la fissazione di alcuna udienza; non dispone che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati; non detta forme di comunicazione del decreto differenti dalla iscrizione nel registro delle imprese, e ciò – vale rimarcarlo – diversamente da quanto disposto dall'articolo 19 del CCII (che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 7 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, introduttivo della disciplina della composizione negoziata) che, nel regolare il procedimento di conferma o revoca delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata, al contrario contempla sia la fissazione di



una apposita udienza che l'obbligo di sentire le parti, demandando al tal riguardo al Tribunale la determinazione delle modalità di notificazione per garantire la celerità del procedimento, ritenuto, per le ragioni indicate, che il citato articolo 55 comma 3 debba essere interpretato nel senso di ritenere che non vi sia la necessità di indicare in modo specifico, sia da parte del ricorrente in sede di richiesta di conferma che dal parte del giudice in sede di adozione della misura, i controinteressati né che questi ultimi debbano essere previamente notiziati della domanda e che ciò, conseguentemente, autorizza l'adozione di una misura con efficacia "erga omnes", ossia verso tutti coloro i quali hanno già assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative che, mediante la richiesta di conferma avanzata in questa sede, si vuole che vengano inibite, ferma la possibilità per ciascuno di essi di proporre reclamo,

considerato che un ulteriore elemento in favore di tale lettura può trarsi dal fatto che, mentre la forma del provvedimento giudiziale nell'ipotesi di misura concessa all'esito dell'udienza ex art. 19 del CCII e della convocazione dei controinteressati è quella dell'ordinanza, l'articolo 55 prevede al contrario la forma del decreto,

richiamato, per completezza di analisi, il contenuto dell'articolo 46 del CCII, a norma del quale, "*I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori*"; trattasi, in questo caso, di effetto legale derivante dal deposito della domanda di ammissione alla procedura, estraneo al perimetro delle misure protettive che necessitano di conferma giudiziale,

ricordato, infine, sin d'ora che ai sensi dell'art. 8 del CCII la durata massima delle misure protettive fino alla eventuale omologazione è pari a 12 mesi (fermo, deve ritenersi, in ogni caso il



principio generale posto dall'art. 7 del CCII secondo il quale vanno definiti con priorità gli strumenti di regolazione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale in presenza delle condizioni poste dalla citata disposizione),

ritenuto, quanto alla decisione sulla conferma delle misure protettive, che non emergono dalla domanda prenotativa depositata ragioni ostative all' accoglimento,

P.Q.M.

letti gli articoli 54 co. 2 e 55 co. 3 del CCII,

accoglie la domanda di conferma delle misure protettive presentata dalla \_\_\_\_\_ e, per l'effetto:

1. conferma che dalla data della pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
2. conferma che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
3. stabilisce la durata di tali misure in giorni 120 dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese,
4. manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente ed al Registro delle imprese.

Roma, 21.7.22

Il Giudice delegato

dott. Fabio Miccio

